



ISTITUTO COMPRENSIVO POLO 3 "P. Ingusci"
indirizzo musicale
Via XX Settembre – 73048 - NARDO' (Lecce)
Tel. 0833/871017
COD. Mecc. LEIC89800L C.F. 91025810754
Email: LEIC89800L@istruzione.it
Pec: LEIC89800L@pec.istruzione.it
sito web: www.comprensivonardo3.edu.it



Ai Docenti dell'Istituto
Ai Genitori/esercenti la responsabilità genitoriale
Al DSGA
Al Personale ATA
Al sito web della scuola

Oggetto: Disposizioni organizzative relative alla vigilanza sugli studenti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTI

- l'art. 25 D.lgs. 165/2001;
- gli artt. 2046 e 2047 del Codice Civile;
- gli artt. 22 e 23 del T.U 10.1.57 n.3 e dall'art. 2048 del Codice Civile con l'integrazione di cui all'art. 61 della Legge 11.7.80 n.312;
- l'art. 29 comma 5 del CCNL 29/11/2007 la Tabella A dei profili di area allegata al CCNL 29/11/2007 relativa al personale dell'area A (collaboratori scolastici); l'art. 19 del D.lgs. 81/2008, Testo Unico sulla sicurezza

DISPONE

le seguenti direttive in materia di vigilanza e sorveglianza sugli alunni, al fine di fornire misure organizzative, per la tutela degli alunni e nell'interesse del personale scolastico.

PREMESSA

La vigilanza sugli alunni è un obbligo che investe tutto il personale scolastico, riguardando in via primaria i docenti, ma anche il personale ausiliario e, a diverso titolo, il Dirigente scolastico, il quale ha il dovere di predisporre misure organizzative idonee all'espletamento degli obblighi di vigilanza da parte del personale della scuola (art. 25 D.lgs. 165/01).

Occorre ricordare l'esistenza di una **corresponsabilità educativo-formativa dei genitori** e della scuola nel processo educativo, tanto che l'art. 2048 c.c. comma 1 dispone che "il padre e la madre o il tutore sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o dalle persone soggette alla loro tutela". Ne consegue che, anche se il minore viene affidato in custodia a terzi, il fatto non solleva i genitori dalla colpa in educando. Essi sono tenuti infatti a dimostrare di avere impartito al minore un'educazione adeguata a prevenire comportamenti illeciti (Cass. sez III n 1251/2000 e Cass. Civ 20/3/12 n 4395).

COMPITI DEL PERSONALE DOCENTE

1. I docenti sono responsabili della vigilanza sugli alunni loro affidati, in qualunque momento della giornata scolastica e comunque essi siano impegnati, all'interno o all'esterno della scuola. Gli insegnanti sono pertanto tenuti alla sorveglianza sugli alunni e rispondono della loro incolumità nell'esecuzione degli specifici obblighi di servizio definiti contrattualmente, quindi in occasione delle attività di insegnamento (nelle quali rientrano le attività didattiche frontali, gli eventuali interventi didattici ed educativi integrativi), così come durante i cinque minuti precedenti l'inizio delle lezioni.

2. I docenti sono responsabili della vigilanza degli alunni ad essi espressamente affidati per svolgere attività extra-curricolari, nell'ambito sia dell'orario d'obbligo, che in caso di svolgimento di attività fuori dell'orario normale delle lezioni.

3. Il docente ha il dovere di intervenire in tutte le situazioni in cui riscontra la mancata sorveglianza di classi o gruppi di alunni.

4. Il corretto esercizio dell'azione di vigilanza prevede:

- La presenza del docente accanto al gruppo classe;
- L'attenzione continua al comportamento dei ragazzi, a cui non deve essere consentito di allontanarsi, se non per breve tempo e per causa di forza maggiore;
- L'intervento sollecito, tendente a impedire o a far cessare comportamenti pericolosi o scorretti;
- L'azione di prevenzione, che si esercita tenendo i ragazzi impegnati in attività adeguatamente programmate e motivanti, anche nelle ore di supplenza.

Circa le modalità di esercizio del dovere della sorveglianza, si ricorda:

INGRESSO

- All'ingresso degli alunni, i docenti devono essere presenti per accoglierli, **cinque minuti prima dell'ora fissata per l'effettivo inizio delle lezioni.**
- Al fine di regolamentare l'ingresso degli alunni nell'edificio scolastico all'inizio di ogni turno di attività, antimeridiano o pomeridiano, si dispone che presso ciascun ingresso dell'edificio sia presente almeno un collaboratore scolastico che presti la dovuta vigilanza sugli alunni. Gli ingressi sono preclusi all'entrata di alunni fino al suono della campana.

VIGILANZA DURANTE L'ATTIVITÀ DIDATTICA

- Durante l'attività didattica il docente è tenuto ad assicurare la propria presenza continua;
- La vigilanza in classe è compito esclusivo dell'insegnante. In caso di incidente in cui è vittima l'alunno, l'insegnante deve dimostrare di aver vigilato con idonea previsione di ogni situazione pericolosa prospettabile in relazione a precedenti noti, frequenti e/o simili;
- Se, per causa di forza maggiore, egli deve allontanarsi per alcuni minuti, deve affidare la classe al collaboratore scolastico collocato nella postazione al piano e negli spazi di pertinenza;
- **È vietato espellere momentaneamente dall'aula uno o più alunni,** poiché l'allontanamento non fa venir meno né riduce la responsabilità rispetto alla vigilanza;

- In caso di comportamenti degli alunni di rilevanza disciplinare, è opportuno annotare i fatti sul registro del docente e di classe e, per comportamenti particolarmente gravi, avvisare il Dirigente Scolastico o la Vicepresidenza/Responsabile di plesso al termine dell'ora di lezione;
- I docenti devono vigilare con attenzione sulle attività degli studenti nei laboratori e nelle palestre, affinché siano rispettate le norme di sicurezza e quelle contenute nei regolamenti specifici dei singoli locali;
- **L'uso del telefono cellulare e di altri dispositivi elettronici, quando non espressamente autorizzati dal docente responsabile dell'ora di lezione, costituisce una grave infrazione.** Qualora gli studenti usino impropriamente durante le ore di lezione i cellulari, i docenti provvederanno al ritiro con annotazione sul registro di classe e a comunicare quanto è avvenuto alle famiglie e al Dirigente Scolastico.

Gli insegnanti, nell'ambito della corretta gestione delle relazioni di classe e facendo riferimento alle competenze psico-pedagogiche e metodologico - didattiche previste nel profilo professionale, dovranno garantire:

- L'adozione di modalità e strategie efficaci tali da evitare che si creino situazioni di vivacità che sfuggano al controllo o che possano essere di disturbo alle altre classi e ai docenti impegnati nell'attività didattica;
- L'adozione di modalità di relazione e conduzione della classe che garantiscano un clima sereno e partecipativo, che incoraggino i comportamenti educativi attesi nella progettazione, che facilitino i processi di partecipazione di tutti alle attività della scuola;
- Il coinvolgimento delle famiglie o degli adulti di riferimento nella condivisione di modalità, linee educative comuni e unitarie.

VIGILANZA NEL CAMBIO D'ORA E DURANTE L'INTERVALLO

- **Il cambio dell'ora deve avvenire in modo celere.** Gli alunni devono rimanere nell'aula e il docente che ha appena lasciato la classe, se sostituito nella vigilanza dal collaboratore scolastico, dovrà recarsi **tempestivamente nell'aula in cui è programmata la lezione successiva,** consentendo a sua volta al docente in attesa del cambio di spostarsi nella classe di competenza. In caso di ritardo o di assenza dei docenti, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni fino all'arrivo di un insegnante;
- **Si deve evitare di lasciare, per qualsiasi motivo, la classe senza la presenza di un docente.** In caso di necessità ci si deve rivolgere ai collaboratori presenti sul piano;
- **La ricreazione si svolgerà in classe,** secondo l'orario previsto, **sotto la vigilanza del docente,** tenuto conto che trattasi di orario di servizio a tutti gli effetti. Essi dovranno permanere nell'aula per poter vigilare sugli studenti, in quanto nell'intervallo è da sempre richiesta una maggiore attenzione sugli allievi per ovviare eventi dannosi.

SPOSTAMENTI INTERNI

- Gli alunni che si recano in palestra o nei laboratori o in altri ambienti per attività alternative, devono essere accompagnati sia all'andata sia al ritorno dai docenti che fanno uso di quei locali;
- Gli alunni, che si trovano a svolgere la lezione in palestra o nei laboratori, devono essere accompagnati nelle loro aule prima dell'inizio della pausa didattica o dell'ora successiva;
- All'interno dei laboratori e della palestra sono applicabili le disposizioni previste dai regolamenti vigenti;

- L'utilizzo delle attrezzature tecniche e scientifiche, sia in classe che al di fuori, devono avvenire sotto il controllo del personale addetto (docente–collaboratore scolastico).

ALLONTANAMENTO ALUNNI DALLA CLASSE

- Durante le ore di lezione **non è consentito fare uscire dalla classe più di un alunno per volta**, fatta eccezione per i casi seriamente motivati, vigilando che l'uscita non si protragga oltre il necessario;
- **Il provvedimento "illegittimo" di allontanare gli alunni dalla classe**, per comportamento scorretto, tale da arrecare disturbo alla lezione, **non è consentito e non esonera il docente dell'ora dalla responsabilità di vigilanza dell'allievo o degli allievi medesimi.**

VIGILANZA SUGLI SPOSTAMENTI DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI

- La vigilanza deve sempre essere assicurata dal docente di sostegno o dal docente della classe eventualmente coadiuvato, in caso di necessità, da un collaboratore scolastico;
- Per i casi particolarmente gravi di allievi diversamente abili imprevedibili nelle loro azioni e impossibilitati ad autoregolarsi, deve sempre essere assicurata la presenza, anche nelle aree di pertinenza, del docente di sostegno o del collaboratore scolastico.

USCITA

- **Al termine delle lezioni, i docenti accompagneranno gli alunni fino all'uscita (cancello esterno)**, avendo cura di favorire un esodo ordinato per tutto il tragitto, senza schiamazzi o comportamenti pregiudizievoli dell'incolumità dei singoli. **I docenti in servizio alla 6^o ora consegneranno gli alunni non in possesso dell'autorizzazione di uscita autonoma alle rispettive famiglie**, in attesa all'esterno, **verificando che ciascun minore sia preso in consegna dai genitori e/o delegati**, secondo quanto dichiarato all'inizio dell'anno dalla famiglia. In assenza di questi ultimi, l'alunno/a verrà preso in consegna dal collaboratore scolastico che provvederà a sorvegliare gli alunni in permanenza fino all'arrivo dei familiari;
- Al fine di regolamentare l'uscita degli alunni dall'edificio scolastico al termine di ogni turno di attività, si dispone che presso ciascuna porta di uscita dell'edificio sia presente almeno un collaboratore scolastico con il compito di prestare la dovuta vigilanza nel passaggio degli alunni;
- **È vietato fare uscire gli studenti dalla classe prima del suono della campana** che indica la fine della giornata scolastica, facendoli sostare nei corridoi o negli spazi comuni della struttura scolastica.

USCITE DIDATTICHE

- Nei casi in cui le classi dovranno partecipare e/o assistere ad attività extrascolastiche (spettacoli teatrali, cinematografici, sportivi, mostre, ecc.), gli insegnanti incaricati dovranno accompagnare gli alunni e svolgere attività di sorveglianza durante il corso della manifestazione; in alcuni casi è prevista la possibilità di trovarsi direttamente sul luogo o presso altro posto diverso dalla scuola – in tali casi fa fede la comunicazione alle famiglie e/o circolare di riferimento;
- Durante le visite guidate e i viaggi d'istruzione, in relazione alla destinazione delle uscite e al tipo di attività svolto, i docenti sono delegati ad adottare le modalità più idonee per l'esercizio della sorveglianza nella situazione;
- I docenti accompagnatori sono responsabili della vigilanza degli alunni loro affidati durante la salita e discesa dai mezzi di trasporto, il tragitto a piedi o in pullman e le pause di ristoro;

- I docenti accompagnatori sono tenuti a portare un elenco degli alunni partecipanti loro affidati e ad effettuare l'appello all'inizio del viaggio e all'inizio di uno spostamento e comunque prima di salire sul mezzo di trasporto;
- L'insegnante capogruppo deve avere con sé la valigetta di pronto soccorso e i numeri telefonici utili per ogni emergenza;
- **È vietato agli studenti allontanarsi da soli o a piccoli gruppi senza autorizzazione degli insegnanti accompagnatori;**
- I docenti non possono somministrare farmaci, salvo quelli autorizzati dai medici, su richiesta scritta dei genitori.

COMPITI DEL PERSONALE COLLABORATORE SCOLASTICO

1. Si fa espresso riferimento al profilo professionale delineato nel vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto istruzione e ricerca, sez. scuola, che prevede che il personale collaboratore scolastico provveda alla sorveglianza degli alunni nelle aule, nei laboratori e negli spazi comuni, in occasione di momentanea assenza degli insegnanti.

2. Alla luce delle norme pattizie, si specificano le seguenti disposizioni:

- Al momento dell'ingresso degli alunni nella scuola, il personale collaboratore scolastico è tenuto a sorvegliare l'atrio, le scale e i corridoi, mantenendo la postazione assegnata dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi;
- Durante le ore di lezione i collaboratori scolastici mantengono le postazioni loro assegnate e sorvegliano gli alunni che escono dall'aula; inoltre, si tengono a disposizione dei docenti che dovessero avere l'esigenza di allontanarsi momentaneamente dalla propria classe; di regola, pertanto, su ciascun piano deve essere sempre presente almeno un collaboratore scolastico;
- Durante la pausa didattica il personale collaboratore scolastico è tenuto a controllare l'accesso ai servizi e a collaborare con i docenti nella sorveglianza dei corridoi;
- Al di fuori della pausa didattica, i collaboratori scolastici dovranno riaccompagnare nelle loro classi gli alunni che, e senza seri motivi, sostano nei corridoi;
- All'uscita degli alunni i collaboratori scolastici collaborano nella sorveglianza di scale e corridoi e aree esterne di pertinenza della scuola;
- I collaboratori scolastici dovranno segnalare tempestivamente al Dirigente scolastico o ai suoi collaboratori/responsabili di plesso l'assenza del docente, affinché vengano adottati i comportamenti opportuni;
- I collaboratori scolastici dovranno accertarsi che le persone presenti nella scuola siano autorizzate, così come dovranno impedire che le persone non autorizzate dal Dirigente Scolastico circolino all'interno dell'edificio e/o disturbino le lezioni;
- I collaboratori scolastici dovranno segnalare tempestivamente al DSGA o al DS eventuali situazioni di disturbo e/o disagio anche di natura organizzativa;

- È fatto obbligo ai collaboratori scolastici di controllare quotidianamente la praticabilità ed efficienza delle vie di esodo. Particolare attenzione deve essere prestata alla vigilanza e assistenza degli alunni diversamente abili nell'accesso dalle aree esterne, all'interno, nell'uscita da esse, etc.

NORME PER I GENITORI

I genitori sono pregati di:

- Sensibilizzare il/la proprio/a figlio/a all'osservanza di quanto contenuto nel Regolamento d'Istituto e nelle presenti disposizioni;
- Sensibilizzare il/la proprio/a figlio/a all'osservanza delle normali regole di convivenza civile;
- Valutare il grado di maturazione e di autonomia del/la proprio/a figlio/a, nonché il suo comportamento abituale;
- Provvedere al necessario addestramento ed all'educazione comportamentale del/la proprio/a figlio/a e che egli/ella sia in grado di metterli in pratica nel modo corretto;
- Rendersi disponibili a collaborare con la scuola per ogni iniziativa di tutela e prevenzione;
- Ricordare costantemente al/la proprio/a figlio/a la necessità di corretti comportamenti e atteggiamenti, il rispetto del Regolamento d'Istituto, degli altri Regolamenti che la scuola si è dato e del Codice di comportamento civile nel rispetto di sé, degli altri e delle cose.

Si invitano le SS.LL. ad un'attenta lettura e a una corretta applicazione delle disposizioni emanate, nell'interesse degli alunni e di tutto il personale scolastico.

Cordiali saluti

Il Dirigente Scolastico
f.to Dott.ssa Eleonora LONGO
Firma autografa omessa ai sensi
e per gli effetti dell'art. 3, c.2 D. Lgs. n. 39/93